

STATUTO DELLA “Fondazione ALIMONDO CIAMPI ETS”

ART. 1

È istituita una Fondazione denominata “Fondazione ALIMONDO CIAMPI ETS”.

La Fondazione è soggetta alle disposizioni del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e rimane iscritta all'Anagrafe delle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale).

Le disposizioni del presente Statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto D.Lgs. n. 460/1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, co. 2 del CTS.

In particolare, la Fondazione:

- a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, co. 1 del D. Lgs. n. 460/1997 e può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
- b) continua ad utilizzare la denominazione di “Fondazione ALIMONDO CIAMPI Onlus” in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico: a decorrere dal termine di cui all'art. 104, co. 2 del CTS, la Fondazione assumerà la seguente denominazione: “Fondazione ALIMONDO CIAMPI ETS”;
- c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, co. 6, lett. c) del D. Lgs. n. 460/1997;
- d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, co. 2 del CTS, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 2

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in particolare, si propone di aiutare finanziariamente negli studi i giovani studenti che dimostrino di essere particolarmente vocati alle espressioni artistiche.

Potrà inoltre riservare particolari aiuti sia alle Accademie d'Arte di Firenze ed altre similari, sia ad iniziative svolte da Enti che facciano riferimento, per la loro attività istituzionale, a scopi benefici e caritatevoli, con particolare riferimento alla valorizzazione delle diverse espressioni di Arte in genere.

La Fondazione realizza le suddette finalità - in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi — attraverso le seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del D.Lgs.

117/2017 - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

La Fondazione ha sede in Radda in Chianti (SI).

ART. 4

Il patrimonio della Fondazione - utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - è costituito dall'ammontare del legato a favore della Fondazione dal Dott. Cav. Giotto Ciampi, figlio del defunto Prof. Alimondo Ciampi, da oblazioni e donazioni che verranno fatte dai familiari e/o estimatori del Prof. Alimondo Ciampi, nonché da altre erogazioni di quanto vorranno contribuire al potenziamento della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro costituente il patrimonio della Fondazione che potrà essere realizzato nel seguente modo:

per acquisto di titoli finanziari emessi dallo Stato Italiano da scegliersi fra quelli di maggiore redditività;

per acquisto di Titoli azionari e/o obbligazionari di Società quotate in Borsa e di assoluta tranquillità;

depositato in conti correnti presso Banche.

Sono preferibilmente esclusi gli investimenti immobiliari, stante la difficoltà di scelta e di realizzo.

Il Consiglio di Amministrazione avrà comunque facoltà, di effettuare investimenti immobiliari e/o in titoli finanziari anche in valuta estera, in presenza di situazioni finanziarie o politiche, che rendano opportuna una diversificazione degli investimenti, allo scopo di garantirne una maggiore sicurezza.

Ai fini di cui al primo comma, la Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri aderenti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

Qualora, per qualsiasi motivo, dovesse cessare l'attività istituzionale e residuassero i fondi e attività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 5

L'assegnazione del contributo ai beneficiari sarà così regolamentata:

1) Verrà presentata all'esame del Consiglio di Amministrazione, dai componenti del Consiglio stesso, un elenco di nominativi di persone e/o di Enti che si ritengono meritevoli dell'attribuzione del contributo; in tale elenco potranno essere inclusi anche alcuni soggetti proposti dal Console Pro-tempore degli Stati Uniti d'America in Firenze.

2) Il Consiglio di Amministrazione, valutate le candidature, indicherà il nominativo o i nominativi prescelti, essendo facoltà del Consiglio assegnare il contributo a una o più persone, oltre ad Enti come sopra ricordati.

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà, con apposita delibera, l'ammontare della Borsa di Studio e/o di sussidi finanziari, sulla base delle disponibilità finanziarie, a norma di quanto previsto dal precedente articolo 4.

ART. 6

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre membri, che rappresentano la famiglia Ciampi, la Parrocchia di S. Giovanni Battista di Signa ed il Comune di Signa.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica a tempo indeterminato e potranno percepire gettoni di presenza ed eventuale rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio, il tutto preventivamente deliberato.

Tuttavia, quando sussistano fondi sufficienti e sempreché ciò non porti alcun pregiudizio alla realizzazione dello scopo sociale della Fondazione, potranno essere corrisposti ragionevoli compensi a coloro che responsabilmente la dirigono.

Per i componenti del Consiglio di Amministrazione che dovessero cessare dalla carica per morte, o per dimissioni motivate o per qualsiasi altro giustificato motivo, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione nel seguente modo:

- per i Consiglieri in funzione, quali rappresentanti della Famiglia Ciampi, si procederà con regolare delibera di cooptazione presa a maggioranza del Consiglio. Il nominativo sarà prescelto fra altri membri della Famiglia Ciampi;
- per i Consiglieri già in funzione, in rappresentanza della Parrocchia di San Giovanni Battista di Signa e dell'Amministrazione Comunale di Signa, la cooptazione verrà concordata con le rispettive Istituzioni.

ART. 7

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che rappresenta legalmente la Fondazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

La carica di Presidente della Fondazione viene riservata ad un componente della Famiglia Ciampi.

ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate, nonché per la ripartizione delle rendite, giusta quanto previsto al precedente articolo 4.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Gli Amministratori risponderanno della correttezza e della regolarità della gestione contabile che potrà essere da loro affidata anche a professionisti di fiducia.

Tutte le operazioni finanziarie per investimenti e smobilizzi, nonché per le erogazioni dei contributi saranno contabilizzate su appositi libri.

L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà, entro il mese di maggio dell'esercizio successivo, all'approvazione del Bilancio di esercizio debitamente redatto secondo l'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 9

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze, firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove le modifiche qualora si renda necessario, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le Autorità tutorie, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Consiglio. In caso di mancanza o impedimento del Presidente, ne fa le veci provvisoriamente il membro del Consiglio più anziano di età.

ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione si raduna obbligatoriamente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

ART. 11

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei membri che lo compongono, e comunque con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre Amministratori.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche in videoconferenza.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 12

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro e devono essere sottoscritti dal Presidente.

ART. 13

I componenti dell'Organo di controllo, anche monocratico, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

ART. 15

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto o negli eventuali regolamenti interni o deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

FIRMATO: DANIELE CIAMPI - STRATO CANGIANO NOTAIO SIGILLO.